

Dove alcuno potrebbe invero compiacersi che non essendo il clero col suo molto dimenarsi riuscito a mandare in questa Camera tanti candidati del suo colore da bastare a renderci, noi d'altro colore, più uniti e ordinati, sia riuscito a mandarvi, tra i pochissimi, alcuni valenti, perchè in questa maniera si vedrà che i principii d'altri tempi non possono ricevere nè dalla storia, nè dal diritto, e nemmeno dalla filosofia, tanto vigore da vincere la battaglia che certo loro daremo presto in nome della libertà politica e del perfezionamento morale del nostro paese.

Per queste considerazioni e per questi fatti propongo alla Camera d'accettare le conclusioni a cui è venuto l'ufficio I, colle quali si chiede sia convalidata l'elezione del professore Conti a deputato del collegio di San Miniato.

(L'elezione è convalidata.)

#### LETTERA DEL DEPUTATO LA MASA.

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Masa invia al banco della Presidenza alcuni documenti da trasmettersi alla Commissione che sarà incaricata di riferire sull'autorizzazione richiesta dal Pubblico Ministero di procedere contro di lui, e domanda che sia data lettura della lettera colla quale accompagna la trasmissione di questi documenti.

Se ne darà lettura:

Firenze, 23 dicembre 1865.

*Onorevole signor Presidente,*

« Nel presentare al banco presidenziale alquante copie stampate del così detto *libello famoso*, pel quale porse querela il signor Francesco Gualla, come da comunicazione del procuratore del Re in Brescia, prego la di lei gentilezza di leggere questa mia alla Camera per farle conoscere che il così detto *libello* è invece un ricorso minutamente documentato diretto dall'agosto 1864 in poi ai tribunali competenti in Brescia contro detto Francesco Gualla amministratore della sostanza che mia moglie ha ceduto ai creditori a pagamento delle passività lasciate dal di lei estinto fratello, ricorso inoltrato a tutela degli interessi della mia famiglia e dei creditori, ed in forza del quale la massa concorsuale riunita in generale assemblea per decreto della regia Corte d'appello, pronunziò, dietro lungo e maturo esame, in *maggioranza di tre milioni* di lire circa contro la sparuta minoranza di appena lire *duecento mila* di credito, il voto di sfiducia sopra il Gualla e la di lui *rimozione* dal posto di amministratore.

« Unisco a tale mio ricorso anche alquante copie stampate di un documento della maggioranza dei creditori che riguarda la deliberazione suddetta; ed avverto la Camera che si sta stampando un'informativa documentata affinché essa possa essere perfettamente edotta di questi fatti.

« Accolga, onorevole signor presidente, l'attestato della mia profonda stima e considerazione. »

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni la medesima deputazione che avrà l'onore di presentare a S. M. il Re la risposta al discorso della Corona, avrà pure l'incarico di farle omaggio in nome della Camera in occasione del primo giorno dell'anno.

#### RITIRAMENTO DELLO SCHEMA DI LEGGE PER DISPOSIZIONI ECCEZIONALI CIRCA IL BRIGANTAGGIO.

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge per la proroga a tutto il 1866 della legge del 7 febbraio 1864 per la repressione del brigantaggio.

**AVITABILE, relatore.** Domando la parola...

**CHIAVES, ministro per l'interno.** Domando la parola.

**AVITABILE, relatore....** per far avvertire un errore di stampa.

*Voci.* Non importa.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro per l'interno ha facoltà di parlare.

**CHIAVES, ministro per l'interno.** Signori! Quando il Governo presentò questo progetto di proroga della legge per la repressione del brigantaggio, aveva due importanti considerazioni che lo consigliavano a farlo.

Anzitutto non si dissimulava il Governo che fossero grandemente migliorate sotto questo rapporto le condizioni delle provincie meridionali. Non poteva neppure dissimularsi che la piaga funesta continuava, e poichè i mezzi usati fino allora non sembravano averne accelerata la guarigione, non poteva astenersi dalla domanda di continuare in essi.

Dippiù, in seguito alle pratiche fatte dal Governo del regno d'Italia, le autorità pontificie avevano dato opera a concorrere dal canto loro alla repressione del brigantaggio, e questo aveva creato al confine pontificio uno stato di cose il quale sembrava persuadere il Governo a prorogare questa legge, facendone anche in certo modo una questione di lealtà, dacchè era appunto in seguito alle pratiche diplomaticamente tenute che quell'effetto aveva potuto ottenersi dal Governo pontificio.

Presentata questa legge, gli uffizi della Camera non hanno creduto di adottarla. Nella Commissione nominata dagli uffizi io ebbi l'onore d'intervenire, ed ho lungamente discusso colla medesima intorno a questa legge.

In seguito a spiegazioni e dichiarazioni reciproche è parso tanto al Governo quanto alla Commissione di poter constatare che non poteva dirsi la piaga del brigantaggio sanata nelle provincie meridionali: che però lo stato delle cose era tale che, se si fosse trattato ora